



Club Velico Castiglione a.s.d.

Associazione sportiva dilettantistica con Personalità giuridica  
Stella d'Argento del CONI al Merito sportivo – Centro di Istruzione nautica FIV

Fondato nel 1973

# Statuto del Club Velico Castiglione ASD

**Approvato il 17 febbraio 2024  
dall'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata**

## **Articolo 1 – Denominazione, sede e guidone sociale**

E' costituita in Castiglione del Lago (PG) l'Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Club Velico Castiglione associazione sportiva dilettantistica.

L'Associazione ha sede a Castiglione del Lago, in via Divisione Brigata Garibaldi n. 49/A. L'Associazione è in possesso della personalità giuridica, riconosciuta dalla Prefettura di Perugia.

In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell'assemblea straordinaria.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria, l'associazione ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all'estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Il guidone sociale è formato da un triangolo isoscele orizzontale di colore rosso bordato di blu; all'interno sono posizionate a scalare tre vele bianche parzialmente sovrapposte. Nei documenti cartacei, virtuali, sulle divise e nei supporti ove sia tecnicamente possibile, il simbolo del Club Velico Castiglione è completato con il tricolore italiano in punta.

In tutti gli atti, nella corrispondenza e in ogni manifestazione esterna è obbligatoria l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica", anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "asd".

L'associazione regola il proprio funzionamento in base alle norme del presente statuto.

## **Articolo 2 – Scopo**

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.L.gs. 36/21 e successive modificazioni.

2. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità principale l'organizzazione, la gestione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica, tecnica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, aree portuali ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela, degli sport del mare e della nautica in generale nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri del citato D.L.gs. 36/21 e sue i.m.. L'associazione può quindi svolgere attività commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione di un punto di ristoro, la compravendita di mezzi tecnico-sportivi e il noleggio di natanti ed imbarcazioni.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, e si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Le cariche elettive non possono essere remunerate.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli organismi affiliati per il contrasto alla violenza di genere, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

4. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela e per il tramite della FIV al CONI, e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Vela.

5. L'Associazione è iscritta nel Registro delle attività sportive dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

6. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

8. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

### **Articolo 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dovrà deliberare per provvedere sugli effetti conseguenti alla delibera di scioglimento dell'associazione.

### **Articolo 4 – Ammissione e doveri dei soci**

1. L'Associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano espressa richiesta al Consiglio direttivo, senza discriminazione di sesso, origine, religione, età, e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione e dei suoi organi, della Federazione Italiana Vela e dei suoi organi. Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo al Consiglio direttivo del Club che decide sull'eventuale accettazione. La domanda dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica, con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni ed esercita il solo diritto di voto per il minore.

5. La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del Consiglio direttivo.

6. L'Associazione dovrà tesserare alla FIV tutti i propri soci che partecipano a regate.

### **Articolo 5 – Quote associative**

L'assemblea dei soci, anche su proposta del Consiglio direttivo, stabilisce l'entità delle quote associative annuali, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, finalizzate a sostenere le attività dell'asd.

L'assemblea dei soci può deliberare una quota *una tantum* di ingresso che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci, né rivalutate né trasferite a terzi.

### **Articolo 6 - Diritti dei soci e di partecipazione**

L'Assemblea adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla FIV., in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, o di altre Federazioni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci minorenni esercitano il proprio singolo diritto di voto nelle assemblee attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

5. Il diritto di voto nelle assemblee è acquisito decorsi 30 giorni dalla delibera di ammissione del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

6. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Pertanto i soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

7. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

### **Articolo 7 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a. dimissione volontaria. Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio direttivo. Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale. Il socio è obbligato a versare le quote associative in vigore fino alla data di decorrenza del recesso.
- b. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. Sulla decadenza decide il Consiglio direttivo.
- c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, con provvedimento motivato e previa audizione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 29 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale né totale.

### **Articolo 8 – Organi**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori o Revisore unico;
- il Comitato dei Provirori.

### **Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:
  - a. almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo;
  - b. la maggioranza del plenum dei componenti il Consiglio direttivo.
  - c. dal Collegio dei Revisori.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 10 -Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione, di per sé valida ai fini della convocazione, e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.
4. Le elezioni degli organi dell'associazione devono avvenire a scrutinio segreto.

### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione, di per sé valida ai fini della convocazione, e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

### **Articolo 13 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci, compreso il Presidente.

Ogni socio può presentare la propria candidatura ad una carica sociale all'inizio della seduta assembleare dedicata.

Il Presidente è eletto dall'assemblea stessa con votazione separata.

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, fatto salvo il voto dei minorenni con le modalità di cui all'art. 6, punto 4, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte della FIV o del CONI o di una delle federazioni sportive nazionali ad esso afferenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni, corrispondenti ad ogni quadriennio olimpico.

Il presidente e i componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

### **Articolo 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del

Consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di Consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo Consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

4. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Articolo 15 - Convocazione direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio direttivo**

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 12;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) gestire gli affari ordinari e straordinari, sulla base delle linee di indirizzo adottate dall'assemblea dei soci.

#### **Articolo 17 - II presidente**

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Il presidente pro tempore ha la rappresentanza legale dell'associazione in ogni evenienza.

#### **Articolo 18 - II Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - II Segretario**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 20 - I Consiglieri**

Il Consiglio direttivo e/o il Presidente possono affidare ai singoli Consiglieri incarichi specifici, per il più efficiente ed efficace andamento della gestione dell'associazione.

### **Articolo 21 - II rendiconto**

1. II Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. II bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

### **Articolo 22 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 23 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

### **Art.24 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici**

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali della FIV cui il Club risulta affiliato, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati/e e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'organismo affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

### **Art.25 – Prestazioni professionali, di Lavoro e Volontari**

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto.

Per particolari esigenze gestionali, l'associazione può avvalersi della consulenza di specifici professionisti qualificati.

### **Articolo 26 - Sezioni**

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### **Articolo 27 – Collegio dei Revisori o Revisore unico**

E' facoltà dell'Assemblea dei Soci, se previsto della normativa vigente all'atto della decisione, eleggere il Collegio dei Revisori o nominare il Revisore unico.

Qualora l'Assemblea decida per l'elezione, il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti.

Le prerogative del Collegio dei Revisori o del Revisore unico sono:

- partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
- sottopone al controllo la gestione sociale del Club;
- verifica i registri contabili tenuti dalla Segreteria;
- esamina i conti verificandone l'esattezza;
- accerta che le spese rientrino nei limiti sanciti nel bilancio preventivo e ne riferiscono al Consiglio e, se del caso, all'Assemblea dei soci dopo averne chiesta la convocazione;

- redige una relazione da presentare in sede di Assemblea ordinaria annuale.

Delle operazioni contabili, il Collegio dei Revisori, o il Revisore unico, redige un verbale in apposito registro.

Rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Qualora l'Assemblea decida di non eleggere il Collegio dei Revisori o il Revisore unico, i compiti di controllo e verifica della correttezza dei conti restano di competenza del Consiglio direttivo.

#### **Articolo 28 – Comitato dei Proviviri**

Il Comitato dei Proviviri è composto dal Presidente e da due membri eletti dall'Assemblea tra i soci che abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età. Rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Proviviri decidono sulle controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi relative alle interpretazioni del presente Statuto e quelle a loro demandate da specifiche delibere sociali.

#### **Articolo 29 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 30 – Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIV e/o dal CONI.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'organismo cui l'associazione aderisce, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Perugia.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Castiglione del Lago e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Vela e/o dal CONI.

#### **Articolo 31 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21 e in subordine le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente statuto annulla e sostituisce ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato nella seduta dell'Assemblea straordinaria del 17 febbraio 2024, regolarmente e appositamente convocata. Da tale data decorre la sua valida applicazione.

^^^^